

LA SCELTA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – percorsi formativi

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: STRUMENTO DEL PROGETTO DI VITA


(Simona Rapicavoli – ANFFAS Brescia Onlus)

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Progetto AdS - Lombardia



1
Progetto AdS Brescia

COSA E' l'amministratore di sostegno?

Una misura di **protezione giuridica.**

A COSA SERVE l'amministratore di sostegno?

“Da un punto di vista giuridico non si avvertiva il bisogno di questa nuova misura”

Legge 9 gennaio 2004, n. 6:

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (...)."
(artt. 404-413 codice civile)

Finalita'

- offrire un nuovo strumento che si affianchi a quelli già previsti dal **codice civile**, in grado di tutelare soggetti non pienamente capaci di provvedere ai propri interessi
- assicurare la migliore tutela con la minore limitazione possibile della **capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana**, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente
- limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione attraverso l'**istituzione dell'amministratore di sostegno**

N.B. proposta di legge C. 510 "Disposizioni per il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione"

Legge 9 gennaio 2004, n. 6:

" modifica degli articoli (...) in materia di interdizione e di inabilitazione (...)."

~~"Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, **DEVONO ESSERE INTERDETTI**"~~



"Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, **SONO INTERDETTI QUANDO CIÒ E' NECESSARIO PER ASSICURARE LA LORO ADEGUATA PROTEZIONE**"

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Corte di Cassazione, sentenza n. 13584 del 12 giugno 2006

- “il **criterio** da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto [...] . Il discrimen consisterebbe piuttosto nella **idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato. L'amministrazione di sostegno sarebbe l'istituto di elezione e di primo e pronto impiego** per l'apprestamento della tutela della persona inferma o menomata e dei suoi interessi, **mentre solo qualora tale misura si riveli inadeguata** alla concreta situazione, **potrebbe farsi luogo a quella più radicale della interdizione.**”

Protagonismo della persona

Corte di Cassazione, sentenza n. 13584 del 12 giugno 2006

- “Dalla esplicitazione della finalità della legge **emerge, in modo incontrovertibile, una linea di tendenza diretta alla massima salvaguardia possibile dell'autodeterminazione del soggetto** [...] a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, **in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo.**”

Protagonismo della persona


ART.2 COSTITUZIONE ITALIANA

“ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nella formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento inderogabile dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.”

Art. 13 “La libertà personale è inviolabile”


Un nuovo sguardo

In alcuni casi cambiare il proprio punto di vista può portare a buoni risultati ...




Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Uno sguardo che cambia

caritativo




medico



sociale

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Uno sguardo che cambia

CARITATIVO – ASSISTENZIALE

- La società ha un problema: la persona fragile ha bisogno di aiuto;
- le soluzioni sono di tipo istituzionale o monetario;
- i protagonisti sono gli operatori che si prendono cura della persona

MEDICO

- La società ha un problema: la persona fragile ha bisogno di cure e riabilitazione;
- le soluzioni sono ospedali o centri specializzati;
- i protagonisti sono gli operatori sanitari.

SOCIALE

- La società è un problema per le fragili: la discriminazione mette a rischio il pieno godimento dei loro diritti;
- le soluzioni sono l'eliminazione delle discriminazioni per favorire le pari opportunità;
- i protagonisti sono le persone fragili e le loro organizzazioni

MODELLO MEDICO

MALATO
INABILE
INVALIDO
INFERMO




ESCLUSIONE SOCIALE
DISCRIMINAZIONE
SEGREGAZIONE
ISTITUZIONI TOTALI
INTERDIZIONE

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Progetto AdS - Lombardia



11

Progetto AdS Brescia

LA GENESI GIURIDICA DEL MODELLO MEDICO: IL TESTO UNICO SULLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA R.G. 18 giugno 1931 n. 773

TITOLO VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SOCIETÀ. CAPO I. DEI MALATI DI MENTE, DEGLI INTOSSICATI E DEI MENDICANTI

Art. 154 “Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, **gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunciare** all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, **le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica**, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sè o agli altri.

L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.”

ART. 154. (ART. 155 T. U. 1926) “E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico. **Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza** né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare **sono proposte dal prefetto**, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, **al ministro dell'interno per il ricovero** in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

Il ministro può autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.”

IL TUTORE: STRUMENTO DI INTERDIZIONE E DI “CONSERVAZIONE”.

- La cornice di riferimento: la “sicurezza” sociale e la tutela dei patrimoni.
- La finalità:
 - sostituzione della persona

LA DISTRUZIONE DELL'OSPEDALE PSICHIATRICO COME LUOGO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE



L. 180/78



« **La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia, invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragion d'essere** » (Franco Basaglia)

“UN ALTRO DIRITTO PER IL MALATO DI MENTE. ESPERIENZE E SOGGETTI DELLA TRASFORMAZIONE” Trieste 1986

“Abbandoniamo l'**interdizione**, una **gabbia**, una **camicia di forza** dentro cui relegare una persona “ che tanto non capisce” da chiudere in una stanza e buttare la chiave... un retaggio di quando a contare era il patrimonio e la necessità di difendere quel patrimonio per la famiglia, una crudeltà, una infamia per la persona e per chi a quella persona vuol bene.

Creiamo un “abito su misura”, proteggiamo dove c'è più bisogno, lasciando libertà di movimento, **rispettiamo la persona e la sua dignità**, finchè è possibile la sua volontà, applichiamo non più il diritto che viene dall'alto, dal potere cieco e sordo, ma il diritto che viene dal basso” *Paolo Cendon*


Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE:

PERSONA
CITTADINO




INCLUSIONE SOCIALE
PARI OPPORTUNITA'
PROGETTI INDIVIDUALI
**PROTEZIONE
GIURIDICA**

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011




Progetto AdS - Lombardia



16

Progetto AdS Brescia

IL CAMBIO DI PARADIGMA



Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011

ART.3 COSTITUZIONE ITALIANA

**“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge (...).
E' compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli** (...) che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (...).”**

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: STRUMENTO DI PROTEZIONE, MA ANCHE DI PROMOZIONE.

- La cornice di riferimento: l'approccio basato sui diritti umani
- Le finalità:
 - protagonismo della persona
 - pari opportunità/non discriminazione
 - inclusione sociale

DIRITTI UMANI

Si può parlare di diritti umani solo quando ciò che spetta a ogni uomo (*moral right*) in quanto tale riceve un riconoscimento ufficiale da parte della comunità giuridica e politica (*legal right*)

F. Viola "Diritti umani" Enciclopedia Filosofica 2006

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Progetto AdS - Lombardia



20

Progetto AdS Brescia

DIRITTI UMANI


- **“ Tutti gli uomini sono da natura egualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti innati di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità, cioè il godimento della vita, della libertà, mediante l'acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere la felicità e sicurezza” (sez.1- 12 giugno 1776 – dichiarazione dei diritti della Virginia)**
- **“...considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e dalla corruzione dei governi...Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune (art. 1)La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge (art.4) – dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino – Parigi 26 agosto 1789**

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Progetto AdS - Lombardia



21
Progetto Ads Brescia

DIRITTI UMANI

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - 2000


- **Preambolo**
- **Capo I DIGNITÀ**
- **Capo I ILIBERTA'**
- **Capo III UGUAGLIANZA**
- **Capo IV SOLIDARIETA'**
- **Capo V CITTADINANZA**
- **Capo VI GIUSTIZIA**
- **Capo VII Disposizioni generali**

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Progetto AdS - Lombardia



22

Progetto AdS Brescia

Diritti Umani in pillole



=

- ❑ **Riconoscimento giuridico** dei bisogni vitali
- ❑ Valore supremo della **dignità** umana e riscatto di tale dignità
- ❑ **Libertà e Valore assoluto della persona**

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



23

Progetto AdS Brescia

L'ambiente dei DIRITTI UMANI

UGUAGLIANZA

I diritti umani sono inerenti **sia a chi ne è consapevole ed è in grado di farli valere, sia a chi non lo è.**

UNIVERSALITA'

I diritti umani valgono per ciascuno e per tutti.

Se non valgono per ciascuno e per tutti, sono dei privilegi.

VALORE DELLA DIGNITA'


Essere valore, non avere valore.

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Progetto AdS - Lombardia



24

Progetto AdS Brescia

Le caratteristiche distintive dei DIRITTI UMANI

UNIVERSALITA'


INDISPONIBILITA'
INALIENABILITA'
INVIOLABILITA'
IMPRESCRITTIBILITA'

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011




Progetto AdS - Lombardia



25

Progetto AdS Brescia




Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Progetto AdS - Lombardia



26

Progetto AdS Brescia

VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA/1

SOGGETTI DESTINATARI (art. 404 c.c.)

“La persona che per effetto di una **infermità** ovvero di una **menomazione fisica o psichica**, si trova nella **impossibilità** anche parziale o temporanea, **di provvedere ai propri interessi**, può essere assistita da un **amministratore di sostegno**, nominato dal **giudice tutelare**”

~~PERSONA INCAPACE~~



INCAPACITATA

~~PERSONA DEBOLE~~



INDEBOLITA

PERSONA IMPOSSIBILITATA

VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA/2

MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE: DEFINIZIONI DI DISABILITA'

ICF

“..ogni individuo, date le proprie condizioni di salute, puo' trovarsi in un **ambiente sfavorevole** che puo' limitare o restringere le proprie capacita' funzionali e di **partecipazione sociale**”

CONVENZIONE ONU

“la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e **barriere attitudinali ed ambientali**, che impedisce la loro piena ed efficace **partecipazione** nella società su una base di **parità** con gli altri”

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: **disabilità**

Tre elementi

- **Evolutività del concetto:** non ha un valore storico e assoluto ma relativizzato.
- Disabilità come interazione (**persone e barriere**): non è “fatto personale”, ma risultante dalle relazioni.
- **Partecipazione** in condizione di **parità** (cfr ICF): assume significato quando è causa di mancanza o limitazione della partecipazione (DISCRIMINAZIONE).

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Progetto AdS - Lombardia



29

Progetto AdS Brescia

**CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ: *discriminazione fondata sulla disabilità (art. 2)***




“ogni forma di distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di compromettere o annullare il godimento, allo stesso livello degli altri, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile e in ogni altro ambito”

**Ogni trattamento differenziato senza giustificazione
è una discriminazione.**

**Ogni discriminazione è una violazione dei diritti
umani.**

**Rispettare, difendere e promuovere i diritti umani è
compito di tutti e di ciascuno**



**CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ: definizione di progettazione universale (art. 2)**

- **“Progettazione universale”** indica la progettazione (*e realizzazione*) di **prodotti, ambienti, programmi e servizi** utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate.
- “Progettazione universale” non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

**CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ: definizione di accomodamento ragionevole (art.)**

le modifiche e gli **adattamenti necessari ed appropriati** che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: **definizione di accomodamento ragionevole (art.)**

- **L'accomodamento ragionevole richiede un'applicazione caso per caso** e non può essere codificato e limitato da norme di carattere generale circa le sue modalità applicative, limiti e caratteristiche
- **Progettare individualmente significa operare nell'ambito del principio dell'accomodamento ragionevole**
- Nell'ambito delle fragilità complesse la nomina dell'Amministratore di Sostegno può essere definita una forma di accomodamento ragionevole

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO è un ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

- **assicura la migliore tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire** delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (art. 1 L. 6/2004)
- **la scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario (art. 408 c.c.)**
- **il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno (art. 409 c.c. comma 1).**
- il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (**art. 409 c.c. comma 1**).

Protagonismo della persona

impossibilità di provvedere ai propri interessi

- incapacità d'intendere e di volere (incapacità naturale)
- incapacità d'agire
- inadeguatezza gestionale



protezione giuridica

- il "fare sostitutivo" dell'AdS: assistenza e rappresentanza



inclusione sociale

- autodeterminazione/autorealizzazione
- pieno sviluppo della persona umana
- godimento ed esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali
- vita indipendente

Protagonismo della persona



PARI OPPORTUNITA' / NON DISCRIMINAZIONE

integrazione sociale



inclusione sociale




CAMBIARE LE REGOLE DELLA SOCIETÀ

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Progetto AdS - Lombardia



36

Progetto AdS Brescia

Il percorso (ricorso) verso l'AdS.

Descrivere la situazione di vita del beneficiario.

Porre in evidenza le esigenze del beneficiario.

Delineare il profilo dell'amministratore di sostegno.

Protagonismo della persona

Descrivere la **SITUAZIONE DI VITA** del beneficiario:

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare [...] le RAGIONI per cui si richiede la nomina [...] (art. 407 comma 1)

Il G.T. deve sentire personalmente la persona [...] e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.(art. 407 comma 2)

Descrivere la **SITUAZIONE DI VITA** del beneficiario:

- condizioni di salute
- storia personale
- relazioni familiari e sociali
- attività e interessi
- sfera economico-finanziaria


DOCUMENTAZIONE:

- certificato di nascita
- certificato cumulativo di stato di famiglia
- fotocopia ultimo verbale d'invalidità
- fotocopia ultimo certificato di handicap
- fotocopia relazione conclusiva L.68/99
- certificato del medico di base o specialista di riferimento. Detto certificato non deve limitarsi all'enunciazione della diagnosi, ma deve mettere in evidenza come e in che misura la situazione di salute della persona interferisce con la sua capacità di provvedere autonomamente a se stesso
- diagnosi funzionale o relazione psico-sociale. La diagnosi funzionale è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico del beneficiario; in quanto tale deve essere redatta dallo specialista o dall'equipe di riferimento, coinvolto nel processo di presa in carico della persona disabile
- profilo dinamico funzionale o relazione psico-pedagogica, elaborata a cura del personale del servizio domiciliare, diurno o residenziale di cui la persona sia -eventualmente-utente
- documentazione relativa alla situazione patrimoniale

Assistente Sociale Simona Rabicavoli


Brescia 20/05/2011

Porre in evidenza le esigenze del beneficiario in un'ottica di protezione dinamica: il **piano di vita**



Assistenza Sociale - Comune di Repovon

Brescia - 20/05/2011



ART. 14 L.328/2000

- **1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un **PROGETTO INDIVIDUALE**, secondo quanto stabilito al comma 2.**

- **2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla**
 - a) **valutazione diagnostico-funzionale,**
 - b) **le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale,**
 - c) **i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale,**
 - d) **nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.**
 - e) **Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.**

Art. 14 L.328/2000 (Progetti individuali per le persone disabili)

Tre profili:

1. **Esigibilità del progetto individuale (art. 3 L.104/1992)***
2. **Globalità del progetto individuale**
3. **Coinvolgimento della persona e della sua famiglia**

* Sentenza TAR Catania 243/11 del 13.01. 2010
(annullamento del silenzio/adempimento)

LEGGE R.L. 3/2008

Art. 2 (Principi ed obiettivi)

- Comma 1 d) Personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale **presa in carico**
- Comma 2 b) flessibilità delle prestazioni, anche attraverso la predisposizione di piani individualizzati di intervento

Art. 7 (Diritti della persona e della famiglia)

- Comma 1 le persone che accedono alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie hanno diritto a:
- f) Essere **prese in carico** in maniera personalizzata e continuativa ed essere coinvolte nella formulazione dei relativi progetti

Diritti umani e presa in carico: proposta di definizione


Strategia di attenzione che, attraverso l'offerta di servizi pubblici o privati, nell'ambito di interventi coordinati e svolti con la continuità necessaria, abbia la finalità di valorizzare le capacità e le abilità delle persone con disabilità, operando con risorse e competenze adeguate, **per il conseguimento di una pari opportunità di condizione tra i cittadini**, eliminando le discriminazioni sociali e culturali, le limitazioni e gli ostacoli nella fruizione di diritti, favorendo lo sviluppo delle più ampie forme possibili di **VITA INDIPENDENTE**.

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Progetto AdS - Lombardia



Progetto AdS Brescia

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO è parte integrante del PROGETTO INDIVIDUALE

- Amministrazione di sostegno = **strumento** specifico e trasversale alle diverse componenti del progetto individuale.
- Amministrazione di sostegno = **strumento** personale di protezione, ma anche di promozione in quanto concretizza il progetto individuale, nel pieno rispetto dei diritti umani della persona.
- Amministrazione di sostegno = **strumento** di cittadinanza e partecipazione attiva.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. (art. 410 c.c.)

L'amministratore di sostegno deve:

- informare** (e preventivamente) il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il G.T. in caso di dissenso con il beneficiario stesso
- farsi portavoce** dinnanzi al G.T. di ogni istanza nell'interesse del beneficiario
- segnalare** ogni cambiamento nella situazione di vita e di autonomia del beneficiario, anche al fine di rimodularne la protezione
- relazionare** periodicamente sull'attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario
- amministrare** diligentemente il patrimonio e **rendere il conto** periodico della sua gestione.

Vita indipendente: il diritto a “dire io”


apparenze, sintomi e
comportamenti

... profondità, umanità,
desideri, bisogni, diritti
...



Assistente Sociale S

Brescia – 20/05/2011



Io sento anche se non parlo

Dico stop a regole e leggi inutili per me ed altra gente

Levo le mie urla acute verso il cielo, stridono,

Ma mia voce voglio che si oda.

(...)

Come non capite i miei gesti?

(...)

Bene vi parlo e sopportate miei bizzarri gesti

Come lo faccio con voi

Quando soffocate con troppe parole

Quando fingete che non ci sono e parlate di me

Io sento anche se non parlo

Ike Hasbani

Indipendenza ed autonomia

L'idea di vita indipendente **non** è assimilabile alla definizione di "autonomia" dove per vita autonoma si intende la capacità della singola persona ad espletare da sola attività della vita quotidiana (anche attraverso l'uso di ausili personalizzati).



AUTONOMIA



INDIPENDENZA

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Il concetto di Vita indipendente

Il concetto di Vita indipendente è strettamente collegato al diritto universale all'autodeterminazione di ogni essere umano.

Vita indipendente definisce la capacità del singolo individuo a prendere decisioni circa la propria vita.

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ:

vita indipendente ed inclusione nella società (art. 19)

Gli stati parti riconoscono

“l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, in pari condizioni di scelta rispetto agli altri membri” e a tale scopo “prenderanno misure efficaci e appropriate [...] anche assicurando che:

- a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere, sulla base di eguaglianza con gli altri e non siano obbligate a vivere in un luogo particolare;**
- b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria a sostenere la vita e l’inclusione all’interno della comunità e a prevenire l’isolamento o la segregazione fuori dalla comunità;**
- c) i servizi e le strutture comunitarie per tutta la popolazione siano disponibili su base di eguaglianza per le persone con disabilità e rispondano alle loro esigenze”.**

Protagonismo della persona

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ:

vita indipendente ed inclusione nella società (art. 19)

L'obiettivo generale è il **MAINSTREAMING della disabilità**: abbandonare l'ottica assistenziale e creare quelle condizioni ambientali dove le persone possano incrementare progressivamente la **partecipazione e il protagonismo** non solo rispetto alle scelte che le riguardano (p.e. norma 3/riabilitazione), ma al complesso della vita della comunità.

Protagonismo della persona

OPERARE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE GIURIDICA SIGNIFICA


**ESSERE CONSAPEVOLI DI OPERARE
NELL'AMBITO DELLA TUTELA DEI
DIRITTI UMANI DELLA PERSONA**

Assistente Sociale Simona Rapicavoli

Brescia – 20/05/2011



Progetto AdS - Lombardia



53

Progetto AdS Brescia

II RUOLO DEL VOLONTARIATO

L. 22/93

- **“è volontariato il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi”**
- Finalità e aree di intervento:
 - b. **finalità di carattere civile: area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona [...]**
- **L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario**

Carte dei valori del volontariato

- **il volontario opera in modo libero e gratuito**
- i volontari riconoscono, rispettano e difendono la dignità delle persone; valorizzano la capacità di ciascuno di essere attivo e responsabile protagonista della propria storia.

L'incarico di amministratore di sostegno è per vocazione volontario e di norma gratuito.